



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 47

30 Marzo 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Sigarette elettroniche e prodotti da inalazione: per i rivenditori nuova istanza da presentare entro il 22.04.2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **Decreto prot. RU n. 47885 del 16.03.2018** (pubblicato in data 23.03.2018) l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto un **nuovo adempimento a carico degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina**. Tali esercizi (**incluse farmacie e parafarmacie**) dovranno inviare **all'Ufficio dei Monopoli competente per territorio l'istanza conforme al modello messo a disposizione con il decreto direttoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul portale istituzionale** (pertanto entro il prossimo 22.04.2018, che cade di domenica) o, in ogni caso, **prima di iniziare l'attività medesima**. Nell'istanza sono riportati i dati della società o del titolare, le generalità delle persone

eventualmente delegate alla gestione, la collocazione territoriale, nonché la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con cui viene indicato il titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia e la rispondenza ai requisiti richiesti dalle disposizioni che ne regolano l'attività, l'assenza di condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del codice antimafia e, nel caso di **esercizio di vicinato, il valore delle vendite registrate nell'ultimo anno solare**. Con la predetta istanza, inoltre, l'amministratore si impegna a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina siano conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2016, osservare il divieto di vendita ai minori, di vendita a distanza di prodotti da parte dei consumatori nel territorio dello stato, nonché a comunicare la modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente ad uno degli elementi identificativi dell'attività. **Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza**, l'Ufficio dei Monopoli **rilascia l'autorizzazione** prevista dall'articolo 62-quater del D.Lgs. n. 504/95, di **validità biennale**.

Premessa

Con **decreto direttoriale n. 47885 del 16.03.2018** l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto un **nuovo adempimento a carico dei venditori di prodotti da inalazione senza combustione (c.d. sigarette elettroniche)**. Il decreto, in particolare, prevede la presentazione di un'istanza:

1. da **presentare prima dell'esercizio dell'attività**;
2. oppure **entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul portale istituzionale** (quindi entro il prossimo 22.04.2018, che cade di domenica).

Il decreto, pur non indicando le modalità operative di invio, indica quale **autorità competente alla ricezione dell'istanza** (il cui modello è fornito in allegato al decreto) **l'Ufficio dei Monopoli competente per territorio**.

Osserva

Alcuni uffici, con riferimento all'invio dell'istanza, raccomandano la **comunicazione dei dati di contatto dell'interessato o del professionista incaricato al fine di provvedere tempestivamente ad integrazioni, qualora risultino necessarie**.

All'esito del procedimento attivato dall'Ufficio Monopoli, qualora sia riscontrata la sussistenza dei requisiti, verrà comunicata all'interessato l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 62-quater comma 5 bis del D.Lgs. n. 504/95.

Segnaliamo che, nelle more della pubblicazione del decreto **è stata consentita la prosecuzione provvisoria delle attività**. Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 47885 del 16.03.2018, invece, **coloro che non provvedono a richiedere ed ottenere l'autorizzazione**, ai sensi dell'articolo 62-quater, **non potranno proseguire l'attività**.

Le istruzioni relative all'istanza

Gli **esercizi** in cui viene effettuata la **vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide**, contenenti o meno nicotina, **comprese farmacie e parafarmacie**, ai sensi del decreto direttoriale n. 47885 del 16.03.2018, devono **inoltrare all'ufficio dei monopoli competente per territorio un'istanza conforme al modello allegato allo stesso decreto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta lo scorso 23.03.2018**.

Entro il 22.04.2018, quindi, gli interessati dovranno presentare obbligatoriamente l'istanza all'Ufficio Scaduto il termine, rimarchiamo che **gli interessati non potranno più beneficiare della temporanea prosecuzione dell'attività** prevista dall'articolo 62-quater comma 5 bis del D.Lgs. n. 504/95.

Per le **nuove attività**, invece, **il decreto specifica che l'istanza deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività**.

Con riferimento alle **modalità di invio**, alcuni uffici hanno chiarito che **l'istanza deve essere (preferibilmente) inviata tramite posta o PEC** con indicazione dei dati di contatto del professionista o dell'interessato che procede alla presentazione dell'istanza. Tali dati, soprattutto nel primo periodo applicativo delle disposizioni del decreto direttoriale, potrebbero **semplificare l'iter di rilascio dell'autorizzazione**.

ADEMPIMENTI

Termine di presentazione	Attività già avviate: entro il prossimo 22.04.2018. Attività da avviare: prima dell'avvio dell'attività deve essere richiesta l'autorizzazione dall'Ufficio monopoli.
Modello istanza	Deve essere utilizzato il modello d'istanza reso disponibile in allegato al decreto direttoriale.
Competenza territoriale	La domanda deve essere inviata all'ufficio territorialmente competente (si veda link).
Modalità di invio	Preferibilmente posta o PEC.

Rispetto al **contenuto** dell'istanza, il decreto direttoriale indica i seguenti elementi:

1. la **denominazione** della società o della ditta titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
2. le **generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione** dell'esercizio;
3. il **comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio**.

L'istanza, inoltre, contiene la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti:

1. che è **titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia** e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività;
2. che **non ha riportato condanne per contrabbando** e per **delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione**;
3. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del **codice antimafia**;
4. nel caso di **esercizio di vicinato**, il valore delle vendite registrate nell'ultimo anno solare dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché il valore delle vendite delle eventuali altre attività dell'esercizio. In caso di recente attivazione dell'esercizio, tali valori sono riferiti alla frazione di anno solare in cui è stata esercitata l'attività. Qualora l'attività è esercitata da meno di tre mesi e nel caso di esercizio di vicinato di prossima attivazione, i valori delle vendite sono dichiarati entro quindici giorni dalla fine dei primi tre mesi di attività.

Osserva

Nell'istanza il legale rappresentante deve, inoltre, dichiarare l'impegno:

1. a verificare che i **prodotti** da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati siano **conformi** alle disposizioni dell'articolo 21, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni;
2. a **osservare il divieto di vendita ai minori** dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;
3. ad **osservare il divieto di vendita a distanza di prodotti ai minori consumatori che acquistano nel territorio dello Stato**;
4. a comunicare la **modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente a uno**

degli elementi identificativi relativi alla titolarità dell'attività, alle condanne ed agli elementi di divieto, sospensione e decadenza previste dal codice antimafia, entro 15 giorni dalla intervenuta modifica.

Validità dell'autorizzazione

L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della istanza prevista, **rilascia l'autorizzazione** di cui all'articolo 62-quater, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 504/95, ferma restando la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

Gli Uffici dei monopoli **verificano la conformità dell'istanza richiedendo le eventuali integrazioni o rettifiche**. Il termine di rilascio dell'autorizzazione è **sospeso** fino alla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche.

L'autorizzazione ha **validità biennale** e l'eventuale **istanza di rinnovo** dell'autorizzazione è **presentata trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima, utilizzando il medesimo modello allegato al decreto direttoriale**.

Osserva

L'autorizzazione **non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti